



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **aprile** a partire dalle ore **ventuno** e minuti **zero**, in presenza nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, al momento della trattazione del presente punto nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Sì
2. PIPINO Alessandra - Consigliere	Sì
3. BONAUDO Diego - Consigliere	Sì
4. BORELLO Alberto - Vice Sindaco	Sì
5. PICCOLI Laura - Consigliere	Sì
6. BRUNO Giampaolo - Consigliere	Sì
7. REGE MORET Susanna - Consigliere	Sì
8. BOTTA Gabriella - Consigliere	Sì
9. CANTORE Riccardo - Consigliere	Sì
10. LEUZZI Alessia - Consigliere	Giust.
11. PUGLIESE Loris - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il **Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio**

Partecipa alla seduta il **Segretario Livio SIGOT**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. Si procede in continuazione alla trattazione dei diversi punti all'Odg.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) vigente in questo Comune, approvato con delibera del C.C. n. 27 del 23/06/2021;

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;*
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita:
“Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;*
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;**e bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi 816 – 836, della L. 160/2019 ai sensi del quale è istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce limitatamente ai casi delle occupazioni mercatali, il prelievo sui rifiuti TARI;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, iniziata nell'anno 2020, e dell'incertezza normativa che ne è scaturita e che potrebbe sortire ulteriori effetti sia nel breve che nel lungo periodo, si rende necessario prevedere, all'interno del regolamento più volte richiamato, disposizioni di natura transitoria finalizzate all'attuazione di quanto eventualmente stabilito per il suo contenimento;

Visti:

- la bozza allegata risultante dalla modifica del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 23/06/2021 (Allegato A) limitatamente agli artt. 5 c. 5 lett. a) e 18 ;
- le modifiche apportate al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 23/06/2021 e s.m.i. (Allegato B);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che:
"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:
"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:
"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che l'art. 3 c. 5 sexiesdecies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni con la Legge n. 15/2022 ha disposto il differimento al 31/05/2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Dato atto altresì che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione gli allegati:

- parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- parere del Revisore Unico di questo Ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23/06/2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Cantore: voteremo a favore, perché vanno ad agevolare situazioni meritevoli sul territorio;

Il Sindaco mette a votazione la presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 10

resi ed espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le modifiche al "Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", approvato con delibera del C.C. n. 27 del 23/06/2021, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. Di allegare il "Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", così come modificato per facilità di lettura integrale dell'atto (Allegato A);
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ai fini dell'efficacia del suddetto Regolamento dal 1 gennaio 2021;
5. Di pubblicare il presente provvedimento unitamente al Regolamento allegato sul sito istituzionale del Comune di Chiusa di S. Michele.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, il Sindaco pone in votazione palese l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Livio SIGOT
